



DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO DI CUI AL DECRETO LEGGE N.154 DEL 23.11.2020 E AL DECRETO INTERMINISTERIALE PER IL RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 53 CO. 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73

I N D I C E

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del contributo
- Art. 4 – Modalità di concessione delle misure di sostegno ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Requisiti per l'assegnazione del sostegno per il pagamento del canone di locazione
- Art. 6 – Procedura per la concessione contributo
- Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 8 – Verifiche e controlli
- Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 10 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela dell'riservatezza
- Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l'assegnazione dei buoni spesa destinati alla solidarietà alimentare e di rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche in attuazione dell'art. 53 del decreto legge n. 73 del 25/05/2021, adottato al fine di fronteggiare nuovamente i bisogni alimentari dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 e tra quelli in stato di bisogno.

Art. 2 – Definizioni

1. Il contributo di cui al presente disciplinare potrà essere richiesto per una sola delle seguenti misure:

a- Buono spesa;

b- Rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione;

c- Rimborso spese per Utenze domestiche.

2. Ai fini del presente disciplinare si intendono:

a) per “generi alimentari” e “ beni di prima necessità”:

pasta, riso, latte e latticini, biscotti, farina, lievito, olio di oliva, frutta e verdura, legumi secchi, prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, ecc..) passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini); prodotti per l'igiene della casa nonché medicinali da banco o alimenti specifici per particolari intolleranze e/o patologie reperibili in farmacia o parafarmacia (es. celiaci ecc..).

E' fatto assoluto divieto di acquisto di bevande alcoliche.

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti del Comune di Campello sul Clitunno, pubblicati sul sito internet comunale;

d) per sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche si intende il contributo a titolo di rimborso che l'Ente provvederà, sulla base dell'importo spettante al soggetto richiedente e comunque nella misura non superiore né all'importo presunto da assegnare, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente disciplinare, nè all'importo già pagato per il canone di locazione o per le utenze domestiche, e risultante dalle ricevute di pagamento effettuate, a riversare su apposito IBAN comunicato in sede di presentazione della domanda di sostegno.

Art. 3 – Importo del contributo

1. Il contributo è **una tantum** e l'importo è determinato in considerazione dei requisiti e della composizione del nucleo familiare:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI con 1 persona	€ 100,00
NUCLEI da 2 persone	€ 200,00
NUCLEI da 3	€ 300,00
NUCLEI da 4 persone	€ 400,00
NUCLEI con 5 persone o più	€ 500,00

Art. 4 – Modalità di concessione delle misure di sostegno ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei **nuclei familiari più esposti ai rischi** derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione della misura di sostegno, si tiene conto:

a) delle **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano a questo Comune motivate necessità di concedere la misura di sostegno a determinati utenti, già seguiti dai predetti uffici e per ISEE

comunque pari o inferiori a Euro 12.000,00; a tal fine viene predisposto uno specifico elenco a cura dell'assistente sociale;

b) delle **istanze di parte** dei residenti in possesso dei requisiti sotto indicati. A tal fine viene predisposto specifico **Avviso** tenendo conto di quanto stabilito dal presente disciplinare.

3. Ai fini dell'assegnazione della misura di sostegno viene fissato il **termine del 22 ottobre ore 13:00** per l'invio delle istanze di parte dei singoli cittadini. Nello stesso termine l'ufficio servizi sociali acquisisce apposita relazione dei casi seguiti dal servizio a cura dell'Assistente sociale. Le domande pervenute oltre tale termine saranno valutate solo nel caso di disponibilità dei fondi.

4. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso.

5. La domanda per accedere alla misura di sostegno deve essere presentata compilando il modello scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Campello sul Clitunno e dovrà pervenire o mediante PEC: comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it o al seguente indirizzo di posta elettronica: area.finanziaria@comune.campello.pg.it.

6. Coloro che sono nella **assoluta impossibilità** di inviare per PEC o e-mail possono consegnare la presente richiesta presso:

- Ufficio Protocollo, previo appuntamento, da concordare chiamando il numero 0743.271936;
- oppure il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso lo sportello DIGIPASS sito presso la Biblioteca comunale (prenotazioni al n. 335/1000221 solo whatsapp o sms);

7. Il contributo viene assegnato ai soggetti che presenteranno regolare istanza avendo i prescritti requisiti.

8. Se le istanze ammesse a contributo sono superiori all'effettivo fabbisogno, la misura di sostegno richiesta verrà assegnata secondo l'ordine di priorità di cui al presente disciplinare.

9. Gli importi di cui al precedente articolo 3 possono essere richiesti o per l'assegnazione dei buoni spesa, o per il sostegno al pagamento del canone d'affitto o per il pagamento delle utenze;

10. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare apposita autocertificazione mediante modello predisposto dal Comune.

11. La misura di sostegno viene assegnata ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dei Servizi sociali **con carattere di priorità (CONDIZIONE IN PRIORITA' A) e successivamente** ai cittadini residenti nel Comune di Campello sul Clitunno che hanno presentato apposita istanza utilizzando il modello di autocertificazione predisposto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

CONDIZIONE IN PRIORITA' B:

- Nuclei con una attestazione ISEE in corso di validità **pari o inferiore ad € 12.000,00;**

CONDIZIONE PRIORITA' C:

- Nuclei con una attestazione ISEE in corso di validità tra **12.0001,00 e € 15.000,00** e nei quali si sia verificata una contrazione del reddito rispetto a quello dell'anno 2019, **non inferiore al 20%**; nella domanda di accesso al beneficio dovranno essere dettagliate le specifiche motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito. Tali circostanze, **comunque riconducibili all'emergenza Covid-19**, saranno oggetto di successiva verifica. La perdita o la diminuzione rilevante del reddito familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età); - cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.; - cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata; - malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

12. L'ufficio servizi sociali provvederà all'istruttoria delle domande pervenute ed eventualmente a contattare i richiedenti per le verifiche ed i chiarimenti necessari all'erogazione della misura di sostegno; provvederanno altresì a redigere l'elenco dei beneficiari e a comunicare l'ammissione al beneficio o il motivato di diniego.

13. Nella predisposizione degli elenchi si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

	CRITERI
a)	presenza di minori
b)	portatori di handicap nel nucleo familiare
c)	Nuclei non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ecc.)

14. I nuclei di cui alla lettera C) non hanno carattere di priorità per l'assegnazione della misura di sostegno rispetto ai nuclei di cui alle priorità A) e B). Pertanto, nel caso in cui le necessità derivanti dal numero dei casi segnalati dall'assistente sociale e delle istanze pervenute dovessero superare le risorse disponibili si procederà con il riproporzionamento del buono spesa dei nuclei di cui alla categoria con condizione di priorità C).

15. Per i nuclei familiari di cui fanno parte persone disabili, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la certificazione della commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità al fine di poter vantare la condizione di priorità legata a tale situazione di disabilità come sopra espressa.

L'Amministrazione si riserva di riaprire i termini dell'Avviso qualora le domande pervenute e ritenute ammissibili non esauriscano le risorse disponibili.

Art. 5 - Requisiti per l'assegnazione del sostegno per il pagamento del canone di locazione

1. Al fine dell'assegnazione del rimborso delle spese per il pagamento del canone di locazione, oltre ai requisiti precedentemente illustrati nel presente disciplinare, i richiedenti devono:

- essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l'esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- **allegare alla domanda di richiesta del sostegno la registrazione del contratto di locazione e la ricevuta dei pagamenti effettuati fino alla concorrenza dell'importo massimo attribuibile a nucleo familiare;**
- corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
- NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- non aver ottenuto per l'annualità 2021, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Umbria, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- NON essere assegnatario per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

2. Al fine del rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di affitto o per il pagamento delle utenze il richiedente dovrà presentare, al momento della domanda, le ricevute dei pagamenti effettuati per l'importo massimo del contributo spettante nonché fornire il codice IBAN ove l'Ente provvederà ad effettuare l'accredito dell'importo. L'IBAN, intestato al richiedente, dovrà essere riferito esclusivamente a un conto corrente bancario o postale o ad una carta POST PAY EVOLUTION idonea ad accrediti da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 – Procedura per la concessione del contributo

1. L'elenco dei beneficiari è approvato con determina del Responsabile dell'Area Amministrativo -

Contabile.

2. Nel caso di accreditati per rimborso delle spese per il canone di locazione o di quelle per le utenze domestiche l'Ente provvederà, compatibilmente con gli stanziamenti di cassa, ad effettuare le erogazioni direttamente sugli IBAN comunicati in sede di domanda.
3. Il Comune di Campello sul Clitunno, per le domande ammesse, eroga una sola tipologia di sostegno economico che non è ripetibile fino ad esaurimento dei fondi per ogni nucleo familiare.

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. I buoni spesa alimentari dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa che verranno pubblicati sul sito internet comunale.
2. I beneficiari dei buoni spesa alimentari potranno utilizzare esclusivamente la cifra complessiva assegnata in fase di istruttoria ed indicata nel buono spesa alimentare.
3. Rimane la facoltà, per coloro i quali hanno figli che frequentano la scuola materna o primaria nel territorio comunale e usufruiscono della mensa scolastica, di utilizzare, nella misura del 50% del contributo assegnato per i buoni spesa ai sensi del presente disciplinare, per il pagamento della refezione scolastica.

Art. 8 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

2. L'Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio di cui al presente disciplinare in caso di:

- trasferimento di residenza dei beneficiari in altro Comune;
- accertate variazioni delle condizioni segnalate inizialmente dall'Assistente Sociale;
- accertato improprio utilizzo dei buoni spesa, del contributo per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche;
- accertate dichiarazioni mendaci.

comporterà inoltre la non ammissibilità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, a qualsiasi altro contributo del Comune di Campello sul Clitunno al fine del recupero del beneficio indebitamente percepito.

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Area Amministrativo - Contabile provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all'utilizzo dei buoni spesa alimentari erogati dal Comune ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della determinazione approvativa.